

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9° COMMA, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA:

Ordinamento della professione di sociologo (S. 3431) *(Approvato dalla XII Commissione della Camera in un testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge dei deputati Calderoli; Battaglia e altri; Mussolini)*. (Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica). *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* ..... 157

Deputati Armani e Valensise - Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (S. 3774) *(Approvato dalla Camera)*. (Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica). *(Esame e rinvio)* ..... 158

#### ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 143, 1° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI:

Esame, ai sensi dell'articolo 143, 1° comma, del regolamento della Camera dei deputati, per un documento alle Assemblee sul tema: Ruolo delle regioni in materia di organizzazione sanitaria e procreazione assistita. *(Esame e rinvio)* ..... 159

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9° COMMA, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

*Mercoledì 28 aprile 1999. — Presidenza del Presidente Mario PEPE.*

#### La seduta comincia alle 13.35.

**Ordinamento della professione di sociologo (S. 3431)**  
*(Approvato dalla XII Commissione della Camera in un testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge dei deputati Calderoli; Battaglia e altri; Mussolini).*

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, rinviato nella seduta del 27 aprile scorso.

Il deputato Luigi NEGRI (Misto-FLDR), *relatore*, presenta la seguente proposta di parere, che ha elaborato tenendo conto del dibattito svoltosi nella seduta di ieri:

« La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 3431, recante “ Ordinamento della professione di sociologo ”;

rilevata la necessità che esso si inserisca coerentemente nel quadro degli indirizzi emergenti dal disegno di legge C. 5092, sulla riforma degli ordini professionali,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

in riferimento all'articolo 2, 3° comma, è opportuno valutare attentamente tutti gli effetti dell'istituzione dell'ordine dei sociologi in relazione alla normativa, anche di fonte contrattuale, che si riferisce ai dipendenti delle unità sanitarie locali appartenenti al profilo professionale di sociologo previsto nel ruolo tecnico delle unità sanitarie locali stesse, nonché ad altri dipendenti di enti pubblici che si trovino in analoghe situazioni. »

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente Mario PEPE pone in votazione la proposta di parere favorevole, con osservazione, del relatore, che viene approvata all'unanimità dalla Commissione.

**Deputati Armani e Valensise - Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (S. 3774) (Approvato dalla Camera).** (Parere alla 1ª Commissione del Senato della Repubblica).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il deputato Umberto GIOVINE (FI), *relatore*, dopo essersi brevemente soffermato sul significato attuale delle attività statistiche, sottolinea l'esigenza, oggi fortemente sentita, che la raccolta e l'elaborazione dei dati da parte dell'organismo pubblico di rilevazione statistica, l'ISTAT, avvenga con maggiori garanzie, anche di rispetto del cosiddetto diritto alla *privacy*. A queste finalità si ispira il disegno di legge in esame, approvato dalla Camera dei deputati, che contiene modifiche al decreto legislativo n. 322 del 1989, con cui è stato riformato il sistema statistico nazionale. Partendo dalla considerazione che l'ISTAT è un ente di diritto pubblico ad ordinamento autonomo, con la proposta in esame (articolo 3, 4° comma) se ne vuole rafforzare appunto la rilevanza pub-

blica, demandando al Parlamento l'elezione di sei dei nove membri dell'apposita Commissione che garantisce l'imparzialità dell'ISTAT stesso e prevedendo che il presidente della suddetta Commissione sia scelto tra i membri di nomina parlamentare. Il relatore si sofferma quindi sull'articolo 2 del disegno di legge, con cui si fissano limiti alla disaggregazione territoriale dei dati censuari, al fine di tutelare, come già detto, la riservatezza dei cittadini. L'articolo 4 prevede infine l'istituzione di un Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, le cui funzioni si devono correlare anche con le attività statistiche europee.

In conclusione, il relatore, tenuto anche conto dell'indubbio interesse degli enti territoriali alla fruizione di una migliore informazione statistica, propone di esprimere parere favorevole.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-UPD), nel richiamarsi agli aspetti che appaiono più strettamente di competenza della Commissione, ricorda che nelle province autonome di Trento e Bolzano l'informazione statistica è di competenza delle province medesime. Prendendo inoltre spunto dalla testé intervenuta approvazione da parte della Commissione di un parere favorevole all'istituzione dell'albo dei sociologi, osserva criticamente che tale categoria non è ricompresa tra quelle fra cui possono essere eletti dal Parlamento i componenti della Commissione prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 322 del 1989. Al riguardo, pur ritenendo che tale valutazione sia propriamente di competenza della Commissione di merito, non può non rimarcare come fin dagli anni cinquanta si sia affermato il ruolo dei sociologi, particolarmente nel settore degli indicatori sociali. Infine, con riferimento all'articolo 2, ritiene semplicistico porre a livello comunale il limite massimo di disaggregazione dei dati censuari per i comuni con una popolazione inferiore ai diecimila abitanti, in quanto non si tiene conto delle piccole realtà comunali che sono articolate in più insediamenti o frazioni.

Il deputato Eugenio DUCA (DS-U) rileva che il maggior limite che si può riscontrare nel funzionamento dell'attuale sistema statistico consiste nell'eterogeneità dei dati che i vari soggetti fanno affluire all'ISTAT. Inoltre, con riferimento all'articolo 3, esprime perplessità e giudica improprio il conferimento al Parlamento di ulteriori poteri di nomina di soggetti operanti in organismi amministrativi.

Il deputato Umberto GIOVINE (FI), *relatore*, rispondendo alle osservazioni del senatore Gubert, rileva che la legittimazione dei sociologi a far parte della Commissione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 322 del 1989 può desumersi dall'espresso riferimento a docenti in materie «affini» a quelle statistiche ed economiche. In merito alla posizione delle province autonome, egli rileva che il Parlamento potrà senz'altro tener conto di tale esigenza di rappresentanza nella Commissione di garanzia per l'informazione statistica e che l'articolo 4, 3° comma, prevede una congrua rappresentanza degli enti territoriali nell'istituendo comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Conviene inoltre con il senatore Gubert sull'esistenza di realtà comunali di piccole dimensioni, di cui i servizi statistici non possono non occuparsi. Ritiene infine auspicabile che si realizzi un pieno coordinamento a livello di archivi elettronici, circostanza questa che comporterebbe un rilevante risparmio e una maggiore efficienza complessiva.

Il Presidente Mario PEPE, dopo aver rilevato che molte delle considerazioni svolte afferiscono alle problematiche di merito, pur essendo strettamente connesse alle realtà del territorio, ritiene che l'aspetto più significativo per le competenze della Commissione sia costituito dall'articolo 4, laddove prevede la partecipazione degli enti territoriali al Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.05.**

**ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 143, 1°  
COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA  
DEI DEPUTATI**

*Mercoledì 28 aprile 1999. — Presidenza  
del Presidente Mario PEPE.*

**La seduta inizia alle 14.05.**

**Esame, ai sensi dell'articolo 143, 1° comma, del  
regolamento della Camera dei deputati, per un  
documento alle Assemblee sul tema: Ruolo delle  
regioni in materia di organizzazione sanitaria e  
procreazione assistita.**

*(Esame e rinvio).*

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U), *relatore*, sottolinea preliminarmente l'opportunità che la Commissione, nell'ambito dei poteri che le competono, ponga in evidenza il tema della procreazione assistita, affrontandolo dal particolare punto di vista delle problematiche connesse all'istituzione di centri e servizi sanitari che effettuano tali pratiche, in quanto tale materia rientra nelle competenze regionali per gli aspetti propriamente organizzativi e dell'assistenza, pur coinvolgendo valori fondamentali, quali i diritti alla vita, alla libertà e all'identità dell'uomo. Quest'ultimo importante profilo non deve portare a una sottovalutazione dell'aspetto organizzativo e dei compiti delle amministrazioni regionali, cui dovrebbe spettare il controllo sulle strutture pubbliche e private che operano nel settore al fine di garantire la migliore qualità possibile dei servizi. Se, infatti, è assai delicata, per tutte le implicazioni morali e religiose, la questione sostanziale, è altrettanto importante che gli organi preposti svolgano in modo efficiente i propri compiti amministrativi, essendo questo il presupposto strumentale indispensabile per la tutela e realizzazione concreta degli anzidetti valori.

Senza voler interferire con il lavoro svolto dalla Commissione affari sociali della Camera, il relatore giudica, quindi, utile che la Commissione per le questioni regionali proponga alle Assemblee - e in particolare in questa fase alla Camera, che si accinge a riprendere l'esame delle proposte di legge 414/A e abbinate - un documento che riassume le linee fondamentali che, ad avviso della Commissione - che non ha potuto esaminare il testo in discussione in quanto presentato prima della modifica dell'articolo 102 del regolamento della Camera - possono costituire un riferimento per la disciplina degli aspetti di competenza regionale della materia.

Il relatore osserva al riguardo che a questa materia il recente processo di devoluzione di competenze agli enti locali ha inteso restare estraneo. Infatti, l'articolo 112, 3° comma, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, afferma che resta invariato il riparto di competenze tra Stato e regioni stabilito dalla vigente normativa in materia sanitaria per le funzioni concernenti la procreazione umana naturale ed assistita.

Per la verità, un riparto esplicito non si ritrova nella normativa attuale ed il rinvio contenuto nella citata disposizione sconta evidentemente un atteggiamento ottimistico sull'esito delle iniziative parlamentari sopra citate. Anche in Commissione, infatti, all'atto dell'espressione del parere, non fu avanzata alcuna proposta emendativa in merito.

Il riparto dei poteri normativi tra Stato e regioni, quindi, si incentra sull'articolo 117 della Costituzione, che assegna alle regioni competenza legislativa concorrente in materia di « assistenza sanitaria ed ospedaliera », fermi i principi fondamentali desumibili dalle tre riforme sanitarie (legge n. 833 del 1978, legge n. 438 del 1992 (e decreto legislativo n. 502 del 1992), e, da ultimo, la legge delega n. 419 del 1998).

In questa cornice normativa, è chiaro, ad avviso del relatore, che le attività di raccolta e di conservazione dei gameti e

gli atti medici connessi alla procreazione artificiale devono svolgersi esclusivamente presso strutture sottoposte ad autorizzazione regionale e registrate presso un albo tenuto dal Ministero della sanità. Le strutture abilitate possono essere indifferentemente pubbliche o private, purché sia assicurata l'erogazione dei servizi a tutti i cittadini con la garanzia di un livello qualitativo minimo, cui devono essere subordinati la concessione e il mantenimento dell'autorizzazione regionale.

I requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi minimi garantiti, poiché attono ad un interesse nazionale infrazionabile, quello della salute collettiva, devono essere fissati con la procedura dell'atto di indirizzo e coordinamento, di cui all'articolo 8 della legge n. 59 del 1997, che prevede, in prima istanza, l'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Allo scopo di pervenire quanto prima all'elaborazione di una disciplina dell'attività delle strutture per la procreazione assistita il relatore suggerisce il conferimento di un'apposita delega al Governo, da esercitare in tempi brevissimi (tre mesi), previo parere delle Commissioni parlamentari e della Conferenza Stato-regioni. Tale normativa sarebbe destinata a perdere efficacia con l'adozione da parte delle singole regioni di proprie leggi in materia, peraltro nel rispetto dei principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Inoltre, un particolare rilievo deve essere dato, ad avviso del relatore, al profilo sanzionatorio, creando, data la rilevanza degli interessi, un sistema in cui alle sanzioni amministrative di tipo interdittivo (sospensione e chiusura dei centri) e di tipo pecuniario, irrogabili dalla regione attraverso propri servizi ispettivi, si affianchino per le fattispecie più gravi (come l'esercizio non autorizzato dei centri) sanzioni applicate dalla magistratura penale.

In conclusione, il modello normativo di riparto di funzioni e competenze tra Stato e regioni nella regolamentazione dei centri

potrebbe configurarsi, ad avviso del relatore, nei termini appresso ipotizzati:

« 1. Centri autorizzati.

L'attività di raccolta e conservazione dei gameti, e gli interventi di procreazione medicalmente assistita possono svolgersi esclusivamente presso strutture, pubbliche e private, autorizzate dalle regioni e iscritte in un apposito registro da istituire, con decreto del Ministro della sanità, presso l'Istituto superiore di Sanità.

2. Requisiti minimi dei centri.

Con atto di indirizzo e coordinamento adottato ai sensi dell'articolo 8, della legge n. 59 del 1997 sono definiti i requisiti tecnico scientifici ed organizzativi minimi che devono essere garantiti dalle strutture di cui al punto 1, in mancanza dei quali è revocata l'autorizzazione.

3. Delega al Governo.

Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi, previo parere delle Com-

missioni parlamentari competenti e della Conferenza Stato-regioni, un decreto legislativo che disciplini l'attività dei centri autorizzati, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che costituiscono altresì principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: (*omissis*);

Le disposizioni del decreto legislativo di cui sopra cessano di avere efficacia con l'adozione da parte delle regioni delle proprie leggi in materia di disciplina dei centri di cui al punto 1. ».

Si svolge quindi – con interventi del Presidente Mario PEPE, del deputato Umberto GIOVINE (FI), del senatore Renzo GUBERT (Misto-UPD), del deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U), *relatore*, e del senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI) – una breve discussione in ordine alla portata e ai limiti di una deliberazione della Commissione sulla materia in oggetto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**